


NEWS

LE GARANZIE DI ESECUZIONE NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI



Quadro sinottico delle garanzie dell'art.103

Sottoscrizione contratto	Garanzia fideiussoria di natura accessoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale	con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento	se ribasso é superiore al dieci per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento
Oggetto della garanzia	L'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.		
Altri effetti della garanzia	<ul style="list-style-type: none"> - diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; - diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 		

LE GARANZIE D'ESECUZIONE

Con il nuovo **art.103** della bozza "*Nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione*", licenziato dal Governo con apposito decreto legislativo, si attua la revisione delle **garanzie** per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con un riassetto e semplificazione delle sue caratteristiche.

S'intende salvaguardare l'interesse pubblico verso la conclusione dei lavori, nei costi, nei tempi e con le modalità programmate, anche, in caso di eventi imprevisi ed imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.

Una revisione dei **sistemi di garanzia** finalizzata a renderli **proporzionati** ed adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto ed al **grado di rischio** ad esso connesso.

Si prevede che la nuova disciplina delle garanzie debba entrare in vigore contestualmente agli strumenti attuativi, preventivamente, concordati con gli **istituti bancari e assicurativi** che dovranno assumere i rischi d'impresa.

Quadro sinottico delle garanzie dell'art.103

Mancata costituzione della garanzia per la sottoscrizione del contratto	decadenza dell'affidamento ed acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria
Garanti	imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa
Caratteristiche della garanzia ed escussione	la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
Svincolo della garanzia	<ul style="list-style-type: none"> - La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; - Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione; - Lo svincolo automatico si applica anche agli appalti di forniture e servizi sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga; - Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Garanzia per il pagamento della rata di saldo	Costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo
Altre garanzie prima della consegna dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> - L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; - L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore; - la polizza assicurativa deve garantire la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro;

Quadro sinottico delle garanzie dell'art.103

Altre garanzie prima della consegna dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> - La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; - Qualora sia previsto un periodo di garanzia (successivo alla consegna dei lavori) la polizza assicurativa è sostituita da altra polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento; - L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione (verso l'impresa assicurativa) da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Per lavori di importo superiore al doppio della soglia di rilevanza comunitaria	<ul style="list-style-type: none"> - Il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi; - La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie; - Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento; - L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
Tipologia delle fideiussioni	<p>Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.</p>
Raggruppamenti temporanei d'impresa	<p>In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.</p>

Probabilmente in sede di concertazione con gli Istituti garanti (banche ed assicurazioni) saranno affinati gli strumenti attuativi, ma quantomeno dall'art.103 della bozza del **Nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione** vengono affermati tre principi attinenti le garanzie fideiussorie:

- la **natura accessoria** della garanzia fideiussoria richiesta;
- la garanzia deve valere per tutte le **obbligazioni del contratto** e del **risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse**;
- l'escussione della garanzia deve avvenire a **semplice richiesta scritta** della stazione appaltante.

Aspetti questi, su cui molto si è discusso, anche, in dottrina e giurisprudenza e su cui la P.A. ha spesso operato richiedendo garanzie non proprio in linea con gli accennati principi.

La normativa secondaria è già intervenuta per disciplinare le modalità di costituzione della cd. "cauzione" a favore dello Stato e di altri enti pubblici. La **Legge 10 giugno 1982, n. 348**, stabiliva:

Art.1

In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;*
- b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;*
- c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.*

Art. 2.


Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempimento del debitore principale ed incameramento della cauzione."

Con l'art.2 si sancisce il principio del **"solve et repete"** - paga e poi richiedi o meglio il diritto all'azione di rivalsa del Garante verso il garantito per quanto pagato.

Nella specifica normativa secondaria, inoltre, l'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) pone altri limiti alla capacità delle imprese di assicurazioni di emettere "polizze fideiussorie" quali:

- la garanzia deve essere accessoria rispetto all'obbligazione principale e deve avere come oggetto un fare, non fare o dare;
- la garanzia non può avere natura puramente fiduciaria per operazioni finanziarie non previste dalla legge o da accordi economici di natura contrattuale.

Non ultimo, il **Regolamento IVASS n. 29 del 16 Marzo 2009** che consente l'emissione di garanzie fideiussorie che prevedono clausole di pagamento a "prima richiesta" o con diciture simili, a condizione che le disposizioni contrattuali contengano espressamente, anche, il diritto di rivalsa dell'impresa nei confronti del contraente debitore. La polizza fideiussoria è un contratto di specie che non ha natura aleatoria sicché la "vita e la cessazione" del contratto sono soggette ad una diversa disciplina di quella prevista per gli altri contratti assicurativi. Il regime di prescrizione è ordinario cioè decennale (art. 2946 c.c.) sia per quanto riguarda gli obblighi del garante verso il beneficiario, sia per quanto concerne i diritti del garante stesso nei confronti del garantito.



Non si applica il disposto dell'art. 1901 c.c. (mancato pagamento del premio) ed in caso di escussione della garanzia, l'acclarata morosità del contraente in ordine al mancato pagamento dei premi, non è opponibile al beneficiario, inoltre, il contratto non è soggetto al regime di disdetta o di recesso.

Salvo patti contrari, fra le Parti (beneficiario e garante), la garanzia cesserà solo per volontà del beneficiario che libererà il garante, decretando lo svincolo della garanzia in ragione del venir meno dell'obbligazione principale, laddove gli impegni in capo al garantito/obbligato siano stati onorati.

L'escussione della polizza fideiussoria rappresenta l'azione esperita dal beneficiario che, attraverso l'intimazione al pagamento, determina l'incameramento della garanzia, in modo parziale o complessivo, quando il garantito non ha onorato le sue obbligazioni nei confronti del beneficiario.

In funzione delle clausole contrattuali, l'escussione della garanzia può manifestarsi in vari modi, ad esempio:

1. "**a semplice richiesta**", in genere, nel caso di garanzie rilasciate in favore di enti pubblici che hanno la necessità, nell'interesse della collettività, ad addivenire al ristoro del danno patito nel più breve tempo possibile. Il pagamento deve essere effettuato entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta e con rinuncia, da parte del garante, ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia ad avvalersi dei termini previsti all'art. 1957 c.c."


2. "**a perdita definitiva**", utilizzata spesso nell'ambito delle garanzie rilasciate in favore di soggetti o enti privati. Questa formula comporta il pagamento dell'importo garantito solo dopo la preventiva escussione del debitore principale da parte del beneficiario, quando siano state acclarate le ragioni dello stesso garantito attraverso l'ottenimento del titolo esecutivo passato in giudicato ovvero, nel caso del fallimento del debitore principale, il beneficiario si sia insinuato al passivo senza null'altro dover dimostrare.

3. "**con motivata richiesta**" che si usa nel caso di garanzie rilasciate, sempre, in favore di privati, purché il beneficiario conforti le ragioni dell'incameramento della garanzia con idonea documentazione attestante le violazioni delle obbligazioni da parte del debitore principale.

I rapporti intercorrenti tra il garante ed il garantito (obbligato principale) attengono il pagamento del premio della polizza fideiussoria, da parte del garantito/contraente, che, nella maggior parte dei casi, viene corrisposto in unica soluzione anticipata per l'intera durata iniziale della garanzia, dedotta in contratto. Successivamente, se la garanzia non fosse svincolata dal beneficiario, il garantito dovrà pagare i premi di proroga della garanzia (ove previsti) e ciò sino al momento della liberazione della garanzia stessa, da parte del beneficiario stesso.

A seguito di escussione, il garante dopo aver effettuato il pagamento a favore del beneficiario ha **diritto di surroga**, ai sensi **dell'art. 1949 c.c.**, nei confronti del garantito/debitore, con gli stessi diritti che il beneficiario aveva contro il debitore stesso. Pertanto, ha **diritto di regresso, ex art. 1950 c.c.**, verso il garantito per il recupero di tutte somme versate al beneficiario, comprensive di capitale, interessi e spese.


Il garante, inoltre, prima di pagare il garantito potrà esercitare la cd. **azione di rilievo prevista dall'art. 1953 c.c.** ossia la facoltà di agire verso il garantito affinché questi fornisca le garanzie necessarie per assicurare l'azione di regresso. Detta azione di rilievo, viene esercitata, in genere, qualora si manifestassero situazioni o sintomi di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del garantito o la presenza di protesti.



Per meglio definire le caratteristiche giuridiche delle assicurazioni fideiussorie, non si può prescindere dalla sentenza **Suprema Corte di Cassazione (Sezioni unite) del febbraio 2010 n.3947** che ha ripercorso le vicende interpretative della fattispecie contrattuale, definendone la natura e le sue differenze e distinzioni con altre figure affini, in particolare il **“contratto autonomo di garanzia”**.

Sulla natura delle **assicurazioni fideiussorie**, alcuni illuminanti passaggi della S.C.: *“10.3. Quanto ai caratteri morfologici della polizza fideiussoria, prevalente appare l'orientamento predicativo della sua natura fideiussoria, con conseguente applicazione della disciplina legale tipica ex art. 1936 ss. c.c. ove non derogata dalle parti; un diverso, minoritario indirizzo, ne esclude, viceversa, la configurabilità in termini di fideiussione laddove essa sia prestata a garanzia dell'obbligazione dell'appaltatore: in tal caso, la convenzione integrerebbe gli estremi della garanzia atipica in quanto, non potendo surrogare l'adempimento "specifico" di detta obbligazione (connotata dal carattere dell'insostituibilità), ha la funzione di assicurare, sic et simpliciter, il soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario, compromesso dall'inadempimento. Essa risulta, pertanto, vicenda del tutto disomogenea rispetto al sistema delle garanzie di tipo satisfattorio proprie delle prestazioni fungibili caratterizzate dall'identità della prestazione e dal vincolo della solidarietà (sussidiarietà)/accessorietà -, riconducibile di converso alla figura della garanzia di tipo indennitario, in forza della quale il garante è tenuto soltanto ad indennizzare, o a risarcire, il creditore insoddisfatto (Cass. n. 2377/2008 cit.; n. 7712/2002).”*; *“10.4. Queste sezioni unite intendono dare continuità al secondo degli orientamenti poc'anzi ricordati. “; **“Sulla polizza fideiussoria si riverbera così l'eco del dibattito sul contratto autonomo di garanzia (Garantievertrag) e sulla sua causa.”**; *“Ne consegue che polizze fideiussorie e fideiussione, pur accomunate dal medesimo (generico) scopo di offrire al creditore-beneficiario la garanzia dell'esito positivo di una determinata operazione economica, si distinguono perchè le prime (se prestate a garanzia di obbligazioni infungibili) appartengono alla categoria delle cd. garanzie di tipo indennitario, potendo il creditore tutelarsi (rispetto all'inadempimento del debitore) soltanto tramite il risarcimento del danno, mentre la fideiussione appartiene alle cd. garanzie di tipo satisfattorio, caratterizzate dal rafforzamento del potere del creditore di conseguire il medesimo bene dovuto, cioè di realizzare specificamente il soddisfacimento del proprio diritto.”*; *“8.3 Ancora con specifico riguardo alle polizze fideiussorie, l'introduzione, nelle condizioni generali di contratto, di clausole di pagamento con diciture "a semplice" o "a prima richiesta (o domanda) ", "senza eccezioni" o analoghe ("incondizionatamente", "a insindacabile giudizio del beneficiario" e così via), se ne ha di fatto evidenziato l'impredicabilità di qualsivoglia natura assicurativa e l'indiscutibile avvicinamento al modello cauzionale, ne ha specularmente posto il problema della compatibilità con il modello tipico fideiussorio.”*; *“9.2. E' dunque opportuno approfondire le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza di questa corte a ravvisare nelle clausole di pagamento in oggetto una deroga (seppur variamente atteggiata) alla disciplina legale della fideiussione onde chiarire se di semplice deroga si tratti, ovvero di una così rilevante alterazione del "tipo" negoziale fideiussorio tale da provocarne un exodus che conduca all'approdo al modello del Garantievertrag così come comunemente praticato nel commercio internazionale e, di recente, anche nazionale (nelle forme del Bid Bond o Bietungsgarantie, a garanzia del rispetto o del mantenimento di un'offerta contrattuale; del Performance Bond o Leistungsgarantie e del Vertragserfüllungsgarantie, quale garanzia di buona esecuzione di un contratto; del Repayment Bond e dell'Advance payment Bond o Anzahlungsgarantie, a copertura del rischio che l'appaltatore non rimborsi al committente il pagamento degli anticipi ricevuti in caso di mancata esecuzione dei lavori; del Retention money Bond, la cui origine è nella prassi in base alla quale il committente trattiene una parte dei pagamenti in occasione dei diversi stati di avanzamento dei lavori, al fine di costituire un fondo di copertura per le spese eventuali da sostenere per riparare errori dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori.”**

La più rilevante differenza operativa **tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia** non riguarda, peraltro, il momento del pagamento - cui (anche) il fideiussore "atipico" può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore -, **ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento.**”; *“Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: la polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell'insostituibilità della obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto.”*



Pertanto, con **la polizza fideiussoria** si garantisce il creditore per l'adempimento del garantito circa la prestazione per dedotta nel contratto, mentre con **il contratto autonomo di garanzia** si trasferisce, in generale, il rischio dell'inadempimento dal creditore al garante. Quindi l'obbligazione del Garante esiste e decade in funzione dell'esistenza stessa del rischio che se viene meno farà cessare, anche, la garanzia.

Altra distinzione tra una garanzia **“a semplice richiesta”** (tipica delle fideiussioni) e quella **“a semplice richiesta e senza eccezioni”** che connota il contratto autonomo di garanzia, risiede, seppur da valutare nel contenuto degli accordi tra le Parti, proprio nell'autonomia della garanzia che prescinde dal contratto sottostante, **con la rinuncia ad opporre eccezioni.**

Se viene stipulata una tipica fideiussione, in genere, il fideiussore può opporre al creditore tutte **le eccezioni** che avrebbe potuto opporre, prima di pagare, il debitore. Nelle garanzie **“autonome”** invece il Garante può opporsi al pagamento verso il creditore solo se, ad esempio: il contratto autonomo di garanzia è **nullo, annullabile o rescisso**; vi sia la **illiceità del rapporto di base** tra il debitore ed il creditore ovvero vi sia presenza di un ordine dell'autorità giudiziaria di non pagare; in caso di **“exceptio doli”** che consiste in fatti posti in essere dal beneficiario con intento **doloso** (es.:reati; richiesta d'importi molto maggiori di quelli patiti; se l'obbligazione di base è stata adempiuta dal debitore; se la richiesta è ingiustificata; se l'inadempimento non è imputabile al debitore, etc.).

Ciò che conta perché l'“exceptio doli” sia accolta risiede nella prova evidente circa **l'abusività dell'escussione della garanzia**. Per poter evitare l'escussione, nei casi succitati, è possibile chiedere **il provvedimento cautelare d'inibitoria in via d'urgenza**, anche, per l'eventuale azione di rivalsa, ma **l'onere della prova spetterà al debitore.**

Sia il garante che il debitore (garantito) hanno tra loro obblighi reciproci. Il **garante** oltre a dover pagare la garanzia, dovrà informare il garantito circa le vicende attinenti il rapporto di garanzia (richiesta di escussione, rifiuto del pagamento etc.), sia sulla base del principio di “buona fede” previsto dall'art.1375 C.C. che sul divieto d'agire in via di regresso verso il debitore senza averlo avvisato del pagamento effettuato, di cui all'art. 1952 C.C.. Inoltre, il Garante ha l'obbligo di rifiutare il pagamento in caso di richiesta di escussione abusiva o fraudolenta.

Il **debitore** (garantito), invece, dovrà evitare di essere reticente **in modo doloso o di raggirare** il Garante sulle caratteristiche del rischio che dovrà essere trasferito allo stesso, con possibile annullamento o rettifica della garanzia. Dolo determinante (Art.1439 C.C.) e dolo incidente (Art. 1440 C.C.).

Le fideiussioni prevedono il diritto di rivalsa del garante verso il debitore (garantito), per quanto pagato al beneficiario della garanzia. Questo diritto rappresenta una condizione, ad esempio, affinché un'impresa di assicurazioni possa prestare garanzie (art.13 del Regolamento IVASS n.29/2009).

Anche la cd. **“fideiussione omnibus”** (particolare fideiussione bancaria) o generale, si caratterizza rispetto allo schema tipico della fideiussione proprio perché estende **l'obbligazione di garanzia non solo ai debiti esistenti nel momento in cui esso viene concluso e per un ammontare definito, ma anche a quelli che deriveranno in futuro**, intercorrenti tra a banca e il debitore principale o tra quest'ultimo e un terzo, subordinando la validità ad un'importo massimo garantito (art.1938 c.c.). In quest'ottica dunque si richiede, ai fini della determinabilità, che la fideiussione contenga i criteri di individuazione dell'oggetto e che sussista, nel momento della stipulazione, un rapporto fondamentale dal quale sono destinate a scaturire le obbligazioni garantite dal fideiussore.

Ci auguriamo che le imprese bancarie e/o assicurative possano trovare con la P.A. un chiaro punto d'incontro per le relative necessità al fine di dirimere una volta per tutte la “vexata questio” e consentire la reale semplificazione e snellezza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici.

